



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 37 seduta del 19-12-2018 alle ore 18:00

OGGETTO:

REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 100/2017 - RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA MORONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MONTANARI	CONSIGLIERE	Assente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BOLOGNESE	CONSIGLIERE	Presente
ANGELO VITALE	CONSIGLIERE	Assente
GIOVANNI ZERBI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MAGGI	CONSIGLIERE	Assente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Assente
PIERANGELO FAZZINI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPINA DEGIORGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 4

GARBERI MARTINA

ASSESSORE ESTERNO P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ANTONIA Dott.ssa SCHIAPACASSA.

Il Sig. ROBERTO Ing. ZUCCA - SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 100/2017 - RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Il **Sindaco** spiega l'argomento aggiungendo che vi è il parere favorevole del Revisore dei conti.

Il consigliere di minoranza Sig. **Fazzini Pierangelo** fa rilevare che varrebbe la pena spendere due parole su come stanno andando le società partecipate e sulle proiezioni future.

Il **Sindaco** risponde che la situazione del CLIR è migliorata e si sta facendo del tutto per gestirla al meglio, rimarcando che quest'anno il parere del Revisore dei conti non è condizionato come l'anno precedente, mentre per il CBL la situazione di bilancio è positiva, ma si sta trattando per un'acquisizione di una società. Su questa operazione Il comune di Sannazzaro de' Burgondi si è espresso in modo contrario, non per l'operazione industriale in sé, ma per gli importi che risultano troppo elevati;

L'assessore Sig. **Rabuffi Davide** spiega nel dettaglio i termini dell'operazione e le perplessità del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTA la deliberazione di CC n. 43 del 24.10.2017 di revisione straordinaria delle società partecipate ove venne deliberata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e si prese atto non sussistere le condizioni per procedere all'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni;

VISTO l'art. 20 TUSP che recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

DATO ATTO che dalla revisione straordinaria di cui alla deliberazione. CC 43 del 24.10.2018 emergono le seguenti partecipazioni:

C.B.L. S.P.A. (vendita gas – gestione S.I.I.) - quota partecipazione 5,84%

C.L.I.R. S.P.A. (raccolta e smaltimento rifiuti) - quota partecipazione 6,76%

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI i bilanci delle sopra riportate società partecipate relative all'esercizio 2017 dai quali non emergono dati negativi;

RILEVATO altresì che come risulta dal bilancio consolidato approvato con deliberazione CC n. 31 del 27.09.2018 non emergono dati negativi;

VERIFICATO che in base a quanto sopra si ritiene di non dover adottare piano di razionalizzazione delle società di cui sopra, bensì di confermare quanto già previsto nella citata deliberazione di CC 43 del 24.10.2017 non sussistendo motivazioni o condizioni per l'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni sopra indicate, precisando altresì che C.B.L. S.P.A. (vendita gas – gestione S.I.I.) è una Società che produce un servizio di interesse generale e la Società C.L.I.R. S.P.A. (raccolta e smaltimento rifiuti) produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per quanto riguarda la Società G.A.L. LOMELLINA S.R.L., alla data del 31.12.2017 si era in attesa di indicazioni circa la sua liquidazione, mentre alla data odierna risulta in liquidazione, come da comunicazione prot. 13844 del 16.11.2018;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Responsabile della Struttura 1 "Amministrazione Generale" e dal Responsabile della Struttura n. 2 - "Economico Finanziaria" ex art. 49 TUEL;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato Consiglieri presenti 9 votanti 9 favorevoli 9 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

1. di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune relative all'esercizio 2017 e come sopra meglio descritte, dando atto che in base a quanto sopra si ritiene di non dover adottare piano di razionalizzazione delle società di cui sopra, bensì di confermare quanto già previsto nella deliberazione di CC 43 del 24.10.2018 di revisione straordinaria, non sussistendo motivazioni o condizioni per l'alienazione, razionalizzazione, e/o liquidazione delle partecipazioni sopra indicate;

2. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di

conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

3. di dichiarare con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato Consiglieri presenti 9 votanti 9 favorevoli 9 contrari 0 astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DECRETO
LEGISLATIVO. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.
100/2017 - RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 06-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1:
AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.to Marina Bisio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 04-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 04-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **10-01-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 19-12-2018

Addì 10-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)